

COMUNE DI NURRI
Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT

Approvato con delibera CC N. 16 DEL 18.05.2001

ART. 1
OGGETTO

E' istituita la Commissione Comunale allo Sport, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 L.R. 17 maggio 1999, n. 17;

ART. 2
Competenze

La Commissione allo sport è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare:

1. Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva;
2. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti;
3. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti;
4. Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative;
5. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive (art. 5 comma 3, art. 10 L.R. 17/99);

ART. 3
Composizione

La Commissione è composta da:

1. L'Assessore Comunale delegato allo Sport che la presiede;
2. Un rappresentante designato dalle Società sportive federate CONI attive nel territorio comunale;
3. Un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche presenti nel Comune;
4. Un rappresentante del Consiglio Comunale;

ART. 4
Convocazione Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno 3 componenti.

ART. 5

Svolgimento e durata della Commissione

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti.

Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente;

ART. 6

Nomina e durata della Commissione

La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina avviene entro 3 mesi dalla adozione del presente regolamento;

ART. 7

Partecipazione seduta – Spese funzionamento

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.

Sono previsti rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente.

Le spese di funzionamento della Commissione faranno carico al Bilancio Comunale;

ART. 8

Decadenza e dimissioni

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dallo stesso organismo a cui apparteneva il dimissionario od il decaduto;

ART. 9

Modifica al Regolamento

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo della Commissione per lo sport potrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 10

Norme transitorie

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.